

Publicato il 17/02/2020

N.00171 2020 REG.PROV.CAU.  
N. 00053/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 53 del 2020, proposto da

Associazione Euroform, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ignazio Valenza, Gaetano Mattina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio William Palumbo Piccionello in Palermo, via Imera N3;

*contro*

Regione Sicilia - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

*nei confronti*

Cnos Fap, Istituti Scolastici I.S.A., Educational Center S.a.s., Cfp S.Giovanni Apostolo, Oda, Centro Studi Aurora, Cirs Onlus, Endo Fap, Cirpe, Arché Impresa Sociale S.r.l. non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

a) del D.D.G.n.6498 del 11.11.2019, pubblicato in pari data, di approvazione della graduatoria definitiva, di ammissione a finanziamento e impegno per le proposte progettuali terza annualità presentate a valere sull'Avviso pubblico n. 28/2019, "Realizzazione di percorsi formativi di istruzione e formazione professionale II, III, IV annualità-a.s.f. 2019-2020", nella sola parte in cui sono stati ritenuti inammissibili a valutazione terza annualità i progetti presentati dalla ricorrente di:

operatore del benessere acconciatura ID domanda 428;

operatore del benessere estetica ID domanda 422;

operatore del benessere acconciatura ID domanda 546;

operatore del benessere acconciatura ID domanda 419;

operatore del benessere acconciatura ID domanda 420;

operatore del benessere acconciatura ID domanda 421;

operatore del benessere acconciatura ID domanda 445;

tutti per l'importo da finanziare pari a € 90.000,00 ciascuno;

b) del relativo Elenco 1 "inammissibili a valutazione terza annualità", allegato al D.D.G. n. 6498 del 11.11.2019, pubblicato in pari data;

ed ove occorrer possa:

c) degli articoli 5 e 10.2 del bando Avviso 28/2019 D.D.G. 3154 "Realizzazione di percorsi formativi di istruzione e formazione professionale II, III e IV annualità – a.s.f. 2019-2020" se interpretati nel senso di richiedere la procedura di accreditamento anche per le sedi di erogazione occasionali;

d) dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Regione n. 25 del 1 ottobre 2015, se inteso nel senso di richiedere la procedura di accreditamento anche per le sedi di erogazione occasionali;

e) della Direttiva Regionale 681324 del 30.5.2018 avente per oggetto "D.P. n.25 del 1 ottobre 2015 -Accreditamento degli Organismi di Formazione nella Regione Siciliana - Comunicazione delle sedi occasionali - adeguamento del sistema S.Ac

della Regione Siciliana e del procedimento istruttorio”, qualora interpretata nel senso di richiedere la procedura di accreditamento anche per le sedi di erogazione occasionali;

di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sicilia - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che ad un sommario esame, proprio della fase cautelare, il ricorso appare allo stato assistito di sufficiente *fumus boni iuris* tenuto conto delle chiare disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 4 del D.Pres. Reg. n. 25 del 1/10/2015 e della versata direttiva ID 681324 del 30/05/2018 dell'Assessorato Istruzione e della formazione professionale mercé la quale la stessa Amministrazione riconosce che *La lettura sequenziale dei commi dell'art. 4 in una alla definizione di accreditamento “l'accreditamento riguarda l'organismo che dispone di una struttura organizzativa stabile e continuativa” ed il rilascio e la validità dell'accreditamento come enunciato al comma 1 dell'art.17 (“l'accreditamento è rilasciato a tempo indeterminato a condizione che gli organismi osservino gli adempimenti riguardanti le procedure di mantenimento previste nel presente regolamento.”) evidenzia inequivocabilmente l'esclusione della sede occasionale dall'istituto dell'accreditamento;*

Ritenuto che sussiste altresì il dedotto danno grave ed irreparabile per cui, in accoglimento della domanda cautelare, deve essere sospesa l'efficacia del D.D.G.n.6498 dell'11.11.2019 nella sola parte in cui sono stati ritenuti inammissibili a valutazione seconda annualità i progetti presentati dalla ricorrente;

Ritenuto che, alla luce del potenziale elevato numero dei soggetti controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare sin d'ora l'integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso per pubblici proclami, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web ufficiale del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell' Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale, da effettuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti; b) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere individuare ogni altra informazione utile; con ulteriore onere altresì di darne documentata prova entro l'ulteriore termine di giorni 15 mediante deposito presso la Segreteria della Sezione secondo la procedura del P.A.T.;

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia del D.D.G.n.6498 dell'11.11.2019 nella sola parte in cui sono stati ritenuti inammissibili a valutazione seconda annualità i progetti presentati dalla ricorrente;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del

mese di febbraio 2021, come da redigendo calendario;

c) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione;

d) compensa tra le parti le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Roberto Valenti**

**IL PRESIDENTE**

**Calogero Ferlisi**

**IL SEGRETARIO**

